

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 23 FEBBRAIO 1950**  
(36<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **BOGGIANO PICO**

### INDICE

#### Disegno di legge

(Discussione e approvazione)

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) (N. 747-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

MERLIN Umberto, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 317, 318
LOCATELLI . . . . .	318
MINIO . . . . .	318
RIZZO Domenico . . . . .	318
RUINI . . . . .	318, 319
RICCIO . . . . .	318

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamini, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoia, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini e Sacco.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I.N.A.D.E.L.) » (N. 747-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'ordinamento dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (I. N. A. D. E. L.) ».

La Commissione ricorderà che questo disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato infine, un'altra volta, dalla Camera dei deputati. Quindi oggi torna a noi per un ulteriore esame. A termini del Regolamento, però, la discussione verterà soltanto sui punti modificati dalla Camera dei deputati e che riguardano solo due articoli del disegno di legge.

Prêgo pertanto il senatore Merlin, nella sua qualità di relatore, di illustrare alla Commissione le ultime modifiche apportate al provvedimento dalla prima Commissione della Camera dei deputati.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. La Commissione della Camera ha apportato agli articoli 17 e 21 di questo disegno di legge alcune modifiche che, a mio avviso, hanno un valore, oltre ad essere fondate. Come i colleghi ricorderanno, la nostra Commissione aveva inserito nel provvedimento un articolo nuovo, del seguente tenore:

Art. 17.

L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle norme che saranno contenute nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, provve-

derà al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili, a partire dal 1° gennaio 1948, un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

In sostanza noi, con questo articolo, concediamo all'Istituto di fare da banca, di assumere il servizio di garanzia delle operazioni per la cessione dello stipendio; ma la Commissione della Camera ha giustamente osservato che non si può dare effetto retroattivo alla legge e quindi, anche se è opportuno istituire questo servizio per la cessione dello stipendio, non lo si può fare in via retroattiva, ma solo a partire dall'entrata in vigore della legge. Perciò l'articolo 17 è stato modificato in questo senso.

Per quanto riguarda l'articolo 21 osservo che quello approvato da noi suonava così:

Art. 21.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione, che sostituirà quello previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350.

La Commissione della Camera dei deputati, invece, anzichè affidare, come aveva fatto il Senato, al Governo l'emanazione del regolamento di esecuzione, ha proposto di costituire una Commissione composta di dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, con criteri di proporzionalità, per la formulazione del regolamento. Questa forse può sembrare una proposta difficile per l'attuazione pratica, ma credo che in definitiva anch'essa possa essere approvata. Perciò, come relatore, propongo l'approvazione dei due articoli modificati.

LOCATELLI. Sono d'accordo sulle modificazioni apportate dalla Camera. La modifi-

cazione all'articolo 17 assicura un fondo di garanzia necessario per le operazioni riguardanti la cessione dello stipendio e la modificazione all'articolo 21, con la prevista nomina di una Commissione di dieci senatori e dieci deputati, mi sembra cosa buona anche per una maggior garanzia dello stesso Regolamento.

MINIO. Dichiaro di essere favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

RIZZO DOMENICO. Non contesto l'opportunità della modificazione proposta dalla Camera all'articolo 17, ma per quanto riguarda quella dell'articolo 21 mi domando come si potrà formare una Commissione di dieci deputati e dieci senatori con criteri proporzionali se i gruppi parlamentari sono più di dieci. Quindi invece di specificare « dieci senatori e dieci deputati » la giusta proporzione si potrebbe rispettare non facendo distinzione tra senatori e deputati e quindi dando modo ai Presidenti di nominare una Commissione veramente rappresentativa.

RUINI. Pur non essendo contrario a queste modificazioni dico che bisogna stare molto attenti. Ho già annunciato alcune proposte per la semplificazione del lavoro legislativo e quindi ho già messo e metterò ancora per l'avvenire l'accento sulla necessità che le leggi si scarichino di tante minuzie; ma quello che importa è che il Parlamento abbia sempre il controllo e la competenza delle competenze. Mi pare però che, istituire Commissioni composte di venti membri per ogni regolamento di ogni Ente, sia eccessivo. Perciò, pur approvando una norma di questo genere per questa volta, penso che la Commissione si deve riservare di esaminare la questione molto più a fondo.

RICCIO. Mi associo alle giustissime osservazioni dell'onorevole Ruini; comunque, per la necessità di approvare l'attuale provvedimento, penso che sia il caso di non apportarvi nuove modificazioni. Faccio presente poi al senatore Rizzo che i gruppi parlamentari sono otto e non più di dieci, come è stato detto.

MERLIN UMBERTO, *relatore*. Desidero che rimanga a verbale che mi associo alle giustissime osservazioni dell'onorevole Ruini. Trovo che egli ha perfettamente ragione e penso che

questo debba essere un monito perchè non si ricada in simili sistemi. È chiaro però che lo stato d'animo che mi muove è quello espresso tante volte come Presidente della Commissione per cui, quando c'è un provvedimento in continuo andirivieni tra un ramo e l'altro del Parlamento, bisogna, come credo pensi anche l'onorevole Ruini, arrivare alla sua approvazione.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Rizzo, anch'esse mi sembrano giuste. Vorrà dire che il Presidente della Camera e il Presidente del Senato daranno una proporzionalità approssimativa alle nomine dei componenti, magari previa consultazione.

RUINI. Associandomi perfettamente a questa inserzione nel verbale proposta dal relatore, penso che sia bene risulti chiaro che noi non riteniamo opportuno questo sistema, ma ci riserviamo di esaminare altre forme di controllo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione gli articoli modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

L'I.N.A.D.E.L. con l'osservanza delle disposizioni che saranno contenute nelle norme di attuazione della presente legge, provvederà,

a partire dall'entrata in vigore delle norme stesse, al servizio di garanzia delle operazioni per la cessione quinquennale o decennale dello stipendio o del salario dei propri iscritti in servizio attivo di ruolo, con stabilità presso gli Enti locali. Per costituire il fondo di garanzia per tale servizio, i dipendenti di ruolo sono tenuti a rilasciare sui propri assegni pensionabili un contributo del 0,12 per cento in aggiunta a quello di cui al precedente articolo 15.

L'I.N.A.D.E.L. terrà nel proprio bilancio gestione separata di tale fondo di garanzia.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei segretari comunali e provinciali.

(È approvato).

Art. 21.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa. Su tali norme dovrà essere sentito il parere di una Commissione di dieci deputati e dieci senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere con criteri di proporzionalità.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.